

ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

Il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (CAS), nella persona del Dirigente generale , Ing. Salvatore Minaldi, di seguito indicato "Dirigente del C.A.S."

E

il DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con sede legale in Palermo, via Federico Munter 21, ivi domiciliato ai fini del presente atto, C.F. 80012000826, in persona del Dirigente generale, arch. Salvatore Lizzio, di seguito indicato "Dirigente generale del D.R.T."

di seguito denominate anche le "Parti"

Visto l'art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., che recita: "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto l'art. 2, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, che recita: *"nei settori delle infrastrutture stradali,le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto

Vista la Delibera del 26/04/2019 n.16/CD che nomina l'ing. Salvatore Minaldi, Dirigente Generale del C.A.S.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2760 del 18/06/2020., che nomina l'Arch. Salvatore Lizzio Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che dovendo assicurare l'immediata operatività per l'attuazione degli interventi previsti nelle infrastrutture stradali di competenza, risulta necessario avvalersi di risorse tecnico - amministrative specialistiche, nonché di dotazioni logistiche situate nel territorio della Regione Siciliana quali i Servizi del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Ritenuto che nell'ambito delle professionalità e delle competenze specifiche presenti nella struttura del C.A.S., nonché nel Dipartimento regionale tecnico, si possa sviluppare una fruttifera collaborazione tale da garantire il vantaggio di un supporto tecnico-amministrativo e logistico da parte del Dipartimento regionale tecnico i cui termini e oneri sono specificati nel corpo dalla presente convenzione;

Considerato che ogni amministrazione indicata in premessa, necessita al fine di proseguire ed implementare le attività sopraindicate e dare attuazione nel più breve tempo a quanto previsto nei propri obiettivi, di

specifiche professionalità, nonché di dotazione logistica e di apparecchiature software e hardware comprese le piattaforme digitali eventualmente disponibili, all'occorrenza reperibili rispettivamente nei propri organigramma e nelle rispettive strutture;

Considerato che la collaborazione tra le parti s'inquadra nell'ambito di una sinergia delle varie competenze e nella loro valorizzazione per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane e materiali;

Considerato che il Dirigente generale del C.A.S. e il Dirigente generale del D.R.T, ciascuno per il perseguimento dei fini istituzionali conferiti, ritengono strategico avviare una reciproca collaborazione, finalizzata a promuovere i principi di efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività loro demandate;

Visto l'art.16 comma 1 della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991, coordinato con la L.R. n. 5 del 05 aprile 2011;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Il C.A.S., nella persona del Dirigente generale Ing Salvatore Minaldi, domiciliato per la carica a Messina, Contrada Scoppo, indicato nel seguito "Dirigente del C.A.S."

E

il DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con sede legale in Palermo, via Federico Munter 21, ivi domiciliato ai fini del presente atto, C.F. 80012000826, in persona del Dirigente generale, arch. Salvatore Lizzio, indicato nel seguito Dirigente generale del D.R.T.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Riferimenti Normativi

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente alle norme ed ai provvedimenti citati nelle premesse medesime, che le parti dichiarano di conoscere e di intendere come integralmente trascritte nel presente accordo.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il "D.R.T." si impegna a svolgere le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento delle forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett.c del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di competenza del C. A. S. , secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel successivo art. 3.

Il "D.R.T." svolge le funzioni ad esso affidate e le attività connesse, secondo le direttive e le priorità che potranno essere date dal Dirigente del C.A.S., utilizzando le professionalità presenti nel proprio organico e le strutture centrali e periferiche nella propria disponibilità.

In particolare, potrà essere impiegato il personale in servizio presso le sezioni Centrale e territoriali dell'UREGA, per lo svolgimento dei servizi di predisposizione atti di gara (bando e disciplinare) ed espletamento delle gare di cui al presente articolo, fino alla proposta di aggiudicazione.

Restano a carico del C.A.S. gli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, al provvedimento di aggiudicazione e a tutti gli atti consequenziali.

Per l'espletamento delle gare aventi ad oggetto lavori pubblici, trovano

applicazione gli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.

Il Dirigente generale del C.A.S. dovrà richiedere l'espletamento gara, a mezzo PEC, al Servizio 7 del DRT (Urega Centrale), il quale assegnerà tempestivamente la gara ad un servizio territoriale dell'Urega, o all'Urega Centrale stesso, secondo un criterio di rotazione.

Per ciascuna procedura, sarà nominato un soggetto deputato ad espletare la gara, fra i dirigenti e i funzionari direttivi prioritariamente in servizio presso la sezione centrale e le sezioni territoriali dell'UREGA, e un Responsabile degli adempimenti di gara, che svolgerà anche le funzioni di verbalizzante, fra i dipendenti con qualifica non inferiore a istruttore direttivo (C), adottando il criterio di rotazione. Il Responsabile degli adempimenti di gara ha il compito di:

- predisporre il bando e il disciplinare di gara, dopo aver acquisito dal C.A.S. la necessaria documentazione propedeutica;
- curare tutti gli adempimenti inerenti la piattaforma telematica SITAS;
- attivarsi per la nomina della eventuale commissione giudicatrice, secondo le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 12/2011.

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, si applica l'art. 8 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. ed il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13.

Le Commissioni di gara costituite dal personale D.R.T. si impegnano - una volta nominate - ad insediarsi entro tre giorni successivi alla data di scadenza delle offerte e ad effettuare sedute di gara quotidiane, anche pomeridiane, sino all'ultimazione del servizio.

In caso di procedure bandite con il criterio del prezzo più basso il servizio si intenderà ultimato all'atto della formulazione della graduatoria di gara e della conseguente proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di procedure bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il servizio si intenderà ultimato All'atto della formulazione della procedura di gara e della conseguente proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di valutazioni di offerte anomale il RUP potrà richiedere di avvalersi della collaborazione della Commissione di gara che ha espletato le procedure.

Il RAG e i componenti della Commissione di gara nominati operano, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76" *in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli **articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** e delle disposizioni in materia di subappalto".*

Le Commissioni di gara, una volta insediatasi s'impegnano a pubblicare in piattaforma telematica i Verbali di Gara entro e non oltre 24 ore dalla chiusura di ogni seduta di verifica, al fine di consentire il monitoraggio delle sedute di gara al Dirigente del C.A.S..

Il Dirigente Generale del C.A.S. si impegna a fornire alle Commissioni di

gara ogni indicazione necessaria alla gestione e al celere svolgimento informatico delle gare on-line da essa bandite.

Le Commissioni di gara, d'altro canto, dovranno aggiornare costantemente il Responsabile Appalti e Contratti del Dirigente del C.A.S. in merito allo stato avanzamento del servizio svolto.

Art. 3 – Attuazione

Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, i soggetti sottoscrittori si impegnano a consentire reciprocamente l'avvalimento delle risorse hardware e software disponibili, comprese le piattaforme digitali.

Art. 4 - Decorrenza e Durata

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2021. Potrà essere implementata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza, da inviarsi tramite PEC.

Art. 5 - Modifiche

Le parti aderenti alla presente convenzione si riservano di apportarvi eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopraggiunte modifiche normative delle rispettive competenze funzionali e della propria struttura. Le modifiche al presente accordo potranno essere apportate solamente tramite accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 6 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme del Codice Civile.

Art. 7 – Pubblicità

Il presente atto sarà pubblicato sui siti internet delle Parti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Reg. (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

Art. 9 – Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificarsi con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo pec fatte salve le procedure già espletate o in itinere e gli oneri maturati.

Art. 10- Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Art. 11 – Forme di consultazione

Le Parti stabiliscono di riunirsi su richiesta di una delle due parti, nelle persone dei loro rappresentanti legali o delegati per la valutazione dell'andamento delle funzioni o servizi oggetto del convenzionamento.

Art. 12 - Norme di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

Art. 13 - Registrazione

La presente Convenzione Operativa, redatta in formato elettronico, è

approvata e sottoscritta dalle Parti con firma digitale valida e non revocata.

Verrà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli,

l'esecuzione del presente Accordo è regolata ai sensi dell'art. 15 della legge

n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni

normative in materia di contratti e di obbligazioni in quanto compatibili.

Art.14 – Disposizioni Finali

Le parti sottoscrivono, pertanto, il presente accordo mediante il quale s'

impegnano anche a porre in essere ogni atto attuativo.

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, da

entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti

dall'art.15, comma 2 bis, L. 241/90, e trasmessa tramite posta elettronica

certificata.

Il Dirigente generale del C.A.S.

Ing. Salvatore Minaldi

firmato

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico

Arch. Salvatore Lizzio

firmato